

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 15 DICEMBRE 1949

(29^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Abrogazione del regio decreto-legge 16 dicembre 1938, n. 1949, e del regio decreto 14 aprile 1939, n. 684, sulla disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e altre simili attività » (N. 749):

BERGMANN, <i>relatore</i>	Pag. 214
LOCATELLI	214
BUBBIO	214

« Ricostituzione del comune di Cesinali in provincia di Avellino » (N. 347) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	215, 216
RIZZO Domenico	216
LEPORE, <i>relatore</i>	216
BERGMANN	216
LOCATELLI	216

« Ricostituzione del comune di Campo Calabro in provincia di Reggio Calabria » (N. 349) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RICCIO, <i>relatore</i>	217
LOCATELLI	218

« Ricostituzione del comune di Cerretto Langhe in provincia di Cuneo » (N. 324) :

BARACCO, <i>relatore</i>	219
BUBBIO	220

« Ricostituzione del comune di Olivola in provincia di Alessandria » (N. 350) (Approvato dalla Camera dei deputati):

SACCO, <i>relatore</i>	Pag. 221
PRESIDENTE	221

(Discussione e rinvio)

« Estensione del beneficio concesso dall'articolo 2 della legge 12 luglio 1949, n. 386, al personale statale ex-combattente che è stato collocato a riposo a domanda prima dell'entrata in vigore della legge medesima » (N. 720) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RICCIO, <i>relatore</i>	215
-----------------------------------	-----

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Boccassi, Bubbio, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, Fantoni, Ghidini, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani, Mastino, Menotti, Merlin Umberto, Minio, Minoja, Molè Salvatore, Raffener, Riccio, Rizzo Domenico, Ruini, Sacco e Terracini.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Abrogazione del regio decreto-legge 16 dicembre 1938, n. 1949, e del regio decreto 14 aprile 1939, n. 684, sulla disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e altre simili attività » (N. 746).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione del regio decreto-legge 16 dicembre 1938, n. 1949, e del regio decreto 14 aprile 1939,

n. 684, sulla disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni ed altre simili attività ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha la parola il relatore, senatore Bergmann.

BERGMANN, *relatore*. Questo disegno di legge offre soprattutto l'occasione per richiamare l'attenzione sulle congerie di leggi fasciste, in vigore e non in vigore; sulle quali sarebbe bene che si soffermasse l'esame degli organi legislativi.

Nel caso attuale si tratta di un decreto-legge convertito in legge che riguarda una ben strana materia: siccome si usava, da parte dei fascisti, imporre l'acquisto di pubblicazioni di propaganda, c'erano taluni che si fingevano incaricati di collocare pubblicazioni e lavoravano, invece che a beneficio del fascio, a beneficio proprio.

Allora il Governo fascista fece questo decreto, in base al quale, per vendere libri o pubblicazioni, era necessario un permesso della questura. Ora si tratta soltanto di abrogarlo.

Approfitto dell'occasione per ripetere che mi pare che si potrebbe richiamare l'attenzione dell'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio affinché simili decreti siano mandati a gruppi all'esame del potere legislativo e ciò per non averne un continuo stillicidio. Si tratta di un lavoro di spazzatura morale, tendente a far sì che la legislazione sia ripulita da tutti questi residui. I fascisti infatti abusarono molto del decreto-legge e molti sono già caduti, mentre altri lasciano ancora in dubbio. Cerchiamo, perciò, dove c'è situazione di ambiguità, che i funzionari li segnalino celermente e in blocchi, in modo che si possa provvedere rapidamente a portarne a termine l'esame.

LOCATELLI. La proposta del relatore è giustissima: tre quarti delle leggi sono ancora fasciste e gli stessi funzionari non sanno spesso come comportarsi.

BUBBIO. Io vorrei, tuttavia, che non si facesse un'affermazione troppo generica, perchè non tutti i decreti devono essere abrogati. Bisognerebbe quindi fare un voto affinché ciascun Ministero, nei limiti del possibile, accelerasse il lavoro, segnalando per l'abolizione tutto ciò che è superato, nel senso più attuale della parola.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Sono abrogati il regio decreto-legge 16 dicembre 1938, n. 1949, e il regio decreto 14 aprile 1939, n. 684, contenenti norme per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività.

BERGMANN, *relatore*. Dato che il primo dei decreti richiamati nel disegno di legge era stato convertito nella legge 16 dicembre 1938, n. 1949, mentre il secondo era stato emanato per l'applicazione e l'attuazione delle norme sancite nel primo, propongo di modificare l'articolo unico in questo senso:

« Il regio decreto-legge 16 dicembre 1938, n. 1949, convertito con la legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente norme per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività, è abrogato. Conseguentemente cessano di aver vigore le norme di attuazione contenute nel regio decreto 14 aprile 1939, n. 684 ».

Conseguentemente anche il titolo della legge andrebbe modificato come appresso:

« Abrogazione del regio decreto-legge 16 dicembre 1938, n. 1949, convertito con la legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente norme per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività ».

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dal relatore è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Chi approva l'intitolazione della legge così come è stata modificata dal relatore è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del deputato Cappugi: « Estensione del beneficio concesso dall'articolo 2 della legge 12 luglio 1949, n. 386, al personale statale ex-combattente che è stato collocato a riposo a domanda prima dell'entrata in vigore della legge medesima » (N. 720) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Cappugi: « Estensione del beneficio concesso dall'articolo 2 della legge 12 luglio 1949, n. 386, al personale statale ex-combattente che è stato collocato a riposo a domanda prima dell'entrata in vigore della legge medesima ».

Prego il relatore Riccio di riferire su questo disegno di legge.

RICCIO, relatore. Onorevoli colleghi, ricorderete che di iniziativa del deputato Cappugi fu proposta una modifica al decreto 7 aprile 1948, n. 262, con la quale, tra l'altro, si disponeva un aumento da 5 a 7 anni del beneficio per i combattenti quando abbandonassero l'Amministrazione statale. Quando il provvedimento venne all'esame della nostra Commissione, io mi opposi a questa modificazione perchè, tra le altre ragioni, dissi anche che si sarebbe creata una ingiustizia tra quelli che vanno via con la nuova legge e quelli che sono andati già via in base al decreto del 1948. Rimandammo alla Camera, respingendo la modifica, il disegno di legge. La Camera insistette nel portare da 5 a 7 anni il beneficio e la legge tornò a noi che l'approvammo con questa nuova modificazione. Oggi il nodo è venuto al pettine, nel senso che, creatasi questa ingiustizia, il deputato Cappugi ha ritenuto di potere, con una nuova leggina, estendere il beneficio anche a quegli impiegati dello Stato ex-combattenti che sono andati via già in base al decreto 7 aprile 1948. In tal modo, anche quando abbiano abbandonato la carriera statale da tempo o sono morti, dovrebbe valere questa disposizione. Ora, per quanto essa possa apparire dettata da una esigenza di giustizia, che imporrebbe di adottarla, comunque penso che, trattandosi di un nuovo onere per le finanze dello Stato, prima di poter decidere, occorra

sentire il parere della Commissione finanze e tesoro. Per questo propongo di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

(Così resta stabilito)

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Sullo: « Ricostituzione del comune di Cesinali in provincia di Avellino » (N. 347) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di una serie di disegni di legge, di iniziativa parlamentare, concernenti la ricostituzione di alcuni Comuni. La maggior parte di questi provvedimenti è già stata approvata dalla Camera dei deputati.

L'istruttoria seguita per la richiesta di tali ricostituzioni è quella voluta dalle norme preesistenti al disegno di legge Rosati, attualmente all'esame della nostra Commissione in sede referente. È certo che, se noi dovessimo rimaner rigidi nell'applicazione, quasi direi anticipata, di questo schema di legge, come risulta dalle modificazioni proposte dal relatore Lepore, nessuno di questi Comuni potrebbe essere ricostituito. Vorrei però che la Commissione tenesse ben presente la situazione. Le richieste dei frazionisti sono corredate dai pareri favorevoli dei Consigli comunali, delle Prefetture, delle Giunte provinciali ed amministrative, sono insomma accompagnate da tutto quel complesso di circostanze che la legislazione precedente riteneva necessario.

Da tutte le parti, come Presidente della Commissione, ricevo pressioni affinché si approvino le invocate ricostituzioni.

All'esame di questi disegni di legge potrebbe ostare la pregiudiziale che nessuna delle istruttorie è completa ai sensi del già ricordato disegno di legge Rosati. Ma consideri la Commissione che, se noi dovessimo attendere l'approvazione di detto disegno di legge, che deve ancora essere preso in esame dal Senato e passare poi all'altro ramo del Parlamento, si andrebbe molto avanti nel tempo. Perciò, proporrei di esaminare i disegni di legge senza tener conto della pregiudiziale, al fine di sfoliare questo vecchio materiale. La Commissione vedrà, attraverso il suo criterio, se obiet-

tivamente si presentino le condizioni per le ricostituzioni dei Comuni, nel qual caso le approverà, oppure, se dette condizioni non sussistano, ne respingerà le proposte.

RIZZO DOMENICO. Concordo nella proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Il primo di tali disegni di legge all'ordine del giorno è quello di iniziativa del deputato Sullo: « Ricostituzione del comune di Cesinali in provincia di Avellino » Tale disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lepore.

LEPORE, relatore. Già ebbi a riferire favorevolmente altra volta sulla ricostituzione del comune di Cesinali. Venne poi la sospensiva su questi disegni di legge ed è per questo che tale questione ritorna ora dinnanzi alla nostra Commissione. Io penso che, sia in rapporto ai criteri a cui ci siamo ispirati in sede di discussione del disegno di legge Rosati, sia in rapporto ai precedenti del comune di Cesinali, la proposta di ricostituzione vada accolta. È questo un Comune soppresso per pura prepotenza durante il fascismo. Esso dista molti chilometri dal capoluogo ed ospita una popolazione di 1.700 abitanti, con una superficie di circa 400 ettari. Il bilancio del ricostituendo Comune nel 1948 si chiuse in pareggio, ciò che sta a dimostrare come esso possa sopperire con mezzi propri ad una esistenza autonoma. Mi sembra dunque che, in questo caso, concorrano tutti gli elementi, anche i più rigorosi, che abbiamo richiesto nel disegno di legge che verrà fra poco in discussione al Senato.

Ma vi è anche di più. Il Comune fu ricostituito dagli Alleati ed ebbe vita propria durante tutto il periodo della loro amministrazione. Partiti gli alleati, esso è ritornato frazione.

La volontà popolare è concorde nel richiedere la ricostituzione, il parere dell'Amministrazione comunale è, pressochè all'unanimità, favorevole ed è ugualmente favorevole il parere dell'Amministrazione provinciale.

MENOTTI. In che modo si è espressa la volontà popolare?

LEPORE, relatore. Attraverso una sottoscrizione ed attraverso il voto del Consiglio comunale, che approvò la richiesta della rico-

stituzione con 16 voti favorevoli, uno astenuto ed uno contrario. E si tenga presente che facevano parte di questo Consiglio comunale anche i consiglieri del Capoluogo da cui il comune di Cesinali si dovrà distaccare. Di conseguenza, se il Consiglio, che è espressione del popolo, ha aderito, si può dire nella sua totalità, alla proposta, questo è segno evidente che la volontà popolare è concorde in tal senso.

PRESIDENTE. Aggiungo che, come Presidente della Commissione, ho avuto, non solo da parte dei deputati locali, ma anche da parte delle autorità della Provincia, ripetute insistenze in favore della ricostituzione di questo Comune.

BERGMANN. Vorrei sapere se vi è anche la richiesta degli abitanti della frazione di Cesinali. Perché il voto del Consiglio comunale può anche avere un valore controproducente, nel senso che il Comune, di cui attualmente Cesinali fa parte, può avere interesse a liberarsi di questa frazione.

LOCATELLI. Ribadendo la domanda del collega, vorrei sapere se la popolazione ha fatto qualche sottoscrizione, qualche votazione, se ha espresso insomma in qualche modo il suo parere.

LEPORE, relatore. Vi è stata una sottoscrizione debitamente legalizzata, attraverso la quale tutta la popolazione si è espressa, con totalità di opinioni, favorevolmente alla ricostituzione del Comune.

PRESIDENTE. Formalmente, il criterio da noi approvato della maggioranza dei tre quinti degli abitanti, la quale deve accompagnare la richiesta di ricostituzione, qui non è stato osservato, perchè, secondo le vecchie norme, essa non era richiesta. Ma tale maggioranza si è espressa attraverso altre forme, sottoscrizioni e voto del Consiglio comunale. Ed a questo proposito, se voi pensate al sacrificio che fa sempre un Comune quando si vede tolta una frazione, voi potete comprendere nella sua pienezza il valore della delibera del Consiglio comunale da cui detta frazione si stacca. Tale voto è eloquente e può senz'altro tranquillizzare la nostra coscienza.

MENOTTI. Non sempre. Vi sono Comuni che si vogliono liberare di determinate frazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla lettura degli articoli:

Art. 1.

Il comune di Cesinali, aggregato a quello di Aiello del Sabato (Avellino), è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore dell'aggregazione.

Il prefetto di Avellino, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni suddetti.

(È approvato)

Art. 2.

L'organico del personale del ricostituito comune di Cesinali e il nuovo organico del comune di Aiello del Sabato saranno stabiliti dal prefetto, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti con i gradi relativi non potrà essere superiore a quello assegnato ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Aiello del Sabato e che sarà inquadrato nell'organico del comune di Cesinali non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Geraci: « Ricostituzione del comune di Campo Calabro in provincia di Reggio Calabria » (N. 349) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Campo Calabro in provincia di Reggio Calabria ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Riccio.

RICCIO, *relatore*. La proposta del deputato Geraci per la ricostituzione del comune di Campo Calabro risponde perfettamente alle esigenze affermate nella relazione Lepore sul disegno di legge di iniziativa del senatore Rosati. Vi è la richiesta dei tre quinti degli elettori, la sufficienza finanziaria, le condizioni topografiche necessarie, il parere favorevole dell'Amministrazione comunale e il parere favorevole dell'Amministrazione provinciale. L'autonomia comunale oggi richiesta fu perduta dal Comune nel 1927, dopo un secolo di vita autonoma interamente goduta. Infatti, dal 1817 al 1927 il comune di Campo Calabro ha vissuto la sua vita autonoma. La perdita dell'autonomia fu imposta dal fascismo che, con un regio decreto del 7 luglio 1927, n. 1195, consumava la soppressione del comune di Campo Calabro e la sua retrocessione a rione di quella che doveva divenire la « Grande Reggio ». Successivamente, però, con legge 29 dicembre 1931 che stabiliva la costituzione di Villa San Giovanni, quest'ultima riuscì ad ottenere dal Governo il ripristino della sua autonomia (poichè si trovava anch'essa aggregata a Reggio Calabria) ed in più riuscì a tenersi aggregato Campo Calabro assieme alle frazioni di Fiumara, Cannitello e altre località minori. Faccio presente che il territorio di Campo Calabro si estende per più di 700 ettari sull'altipiano collinare dal quale si domina tutta la parte settentrionale e centrale dello Stretto di Messina. Il centro del Comune dista 4 chilometri da Villa San Giovanni e 14 da Reggio Calabria. I terreni sono di buona fertilità. Vi prospera l'ulivo e specialmente, rigogliose sono le vigne.

Per quanto riguarda l'autosufficienza finanziaria, leggo testualmente la relazione del Vice-prefetto ispettore di Reggio Calabria: « Dall'esame della tabella organica e del bilancio dell'ex-comune di Campo Calabro, aggiornati per quanto riguarda le retribuzioni del personale e il costo dei servizi in rapporto al valore attuale della moneta e alle vigenti disposizioni legislative, ho rilevato che, qualora fosse ricostituito il Comune autonomo, il centro di Campo potrebbe disporre in totale di 2.527.901 lire di entrate contro 2.825.000 lire di spesa. Il bilancio presenterebbe perciò un disavanzo di circa 300.000 lire. Questo disavanzo però sarebbe agevolmente colmato mediante l'applicazione del diritto previsto sui generi di larga produzione locale, e particolarmente sul vino, che viene esportato per ingenti quantitativi del territorio di Campo ».

Vi è poi il parere del Consiglio comunale di Villa San Giovanni dato il 14 febbraio 1947, con 19 voti favorevoli alla ricostituzione, 2 contrari e 4 astenuti. Senonchè, il 25 agosto 1948, a distanza di più di un anno dalla decisione favorevole, il Consiglio comunale di Villa San Giovanni ritorna sulla sua decisione e vota un ordine del giorno con il quale invita gli organi esecutivi a volere approfondire l'argomento giacchè ci sarebbe stato un movimento nella distaccata frazione di Cannitello contrario a questo effettuato distacco e principalmente perchè il comune di Villa San Giovanni aveva timore che, staccandosi una frazione troppo grossa, il Comune tornasse nei ristretti confini di un secolo fa, quando contava poche centinaia di abitanti. Sta di fatto che, se guardiamo le carte topografiche della zona, constatiamo che le frazioni distaccate o che si vogliono distaccare costituiscono una massa di ettari di terreno abbastanza imponente rispetto a quella vera e propria di Villa San Giovanni, ma dobbiamo pensare che queste frazioni erano prima comuni agricoli, i quali da più di un secolo erano così costituiti e non può il comune di Villa San Giovanni, per una imposizione fatta dal fascismo di voler creare la grande città, pretendere di diminuire l'entità territoriale delle frazioni annesse a suo beneficio. Non mi sembra questa una buona ragione per dire di rivedere il problema nel senso di diminuire l'entità territoriale delle frazioni perchè l'autono-

mia non potrebbe più essere data il giorno in cui questo territorio, o parte di questo, secolarmente posseduto dai nativi di Campo Calabro e delle frazioni, fosse ridotto a beneficio del retroterra di Villa San Giovanni. A me pare perciò che tendenzialmente, nonostante questo ultimo parere contrario del Consiglio comunale di Villa San Giovanni, debba essere riconosciuta l'opportunità della ricostituzione del comune di Campo Calabro, su cui permane tuttora il parere favorevole dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria e del Ministero dell'interno. Conclude infatti la deliberazione dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria: « Ritenuto che Campo Calabro, se ricostituito in comune autonomo con il suo vecchio territorio, avrà i mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi e per dare agli stessi un adeguato impulso, essendo Campo un grosso e popoloso centro, sito in una zona agricola molto ubertosa e perciò in condizioni di poter applicare i tributi comunali in maniera da trarne i mezzi per il proprio bilancio, delibera di esprimere parere favorevole perchè Campo Calabro, attualmente frazione del comune di Villa San Giovanni, sia ricostituito in comune autonomo ».

Quindi, concludendo, con il conforto di questi pareri, sono anch'io dell'opinione di approvare il disegno di legge, nonostante il ritorno sulla propria decisione fatto dal Consiglio comunale di Villa San Giovanni, sia perchè, nel tornare sulla decisione, il Comune non ha fornito quella documentazione che a riprova dell'asserto si era riservato di fornire, sia perchè anche se fosse esatto quello che dice, noi non potremmo frazionare questo territorio, che per più di un secolo ha costituito parte integrante di un Comune estraneo a Villa San Giovanni.

LOCATELLI. Il Gruppo socialista è completamente favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Ho ricevuto una lettera da parte di alcuni cittadini di Campo Calabro; e il nostro collega Rizzo afferma che sussiste laggiù una situazione imbarazzante per cui, se non si approvasse questo disegno di legge, si andrebbe incontro addirittura a disordini pubblici per l'esasperazione a cui è giunta la popolazione dopo tante promesse ricevute e non mantenute.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il comune di Campo Calabro, aggregato prima a quello di Reggio Calabria con regio decreto 7 luglio 1927, n. 119, e successivamente a quello di Villa San Giovanni con regio decreto 29 dicembre 1932, n. 1711, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del predetto decreto.

Il prefetto di Reggio Calabria, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni interessati.

(È approvato).

Art. 2.

Gli organici del comune di Villa San Giovanni e del ricostituito comune di Campo Calabro saranno stabiliti dal prefetto, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni suindicati anteriormente alla loro riunione.

Al personale in servizio presso il comune di Villa San Giovanni, che sarà inquadrato nell'organico del comune di Campo Calabro, non potrà essere attribuita posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Bubbio: « Ricostituzione del comune di Cerretto Langhe in provincia di Cuneo » (N. 324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bubbio: « Ricostituzione del comune di Cerretto Langhe in provincia di Cuneo ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Baracco.

BARACCO, *relatore*. Le ragioni addotte dal proponente senatore Bubbio a sostegno della richiesta di ricostituzione del comune di Cerretto Langhe (Cuneo) sono più che convincenti.

Si tratta di un Comune antico, la cui autonomia ha sempre risposto alle esigenze morali, sociali e economiche di quella laboriosa popolazione, che è stato soppresso dal regime fascista ed aggregato a quello di Serravalle Langhe con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 2955. In omaggio ai criteri generali, adottati dalla nostra Commissione in linea di principio, la sua ricostruzione deve essere accolta.

Nella specie, soccorrono le condizioni obiettive che consigliano l'approvazione della proposta.

La popolazione del ricostituendo Comune ammonta a 814 abitanti: la sua distanza da Serravalle Langhe è di oltre 5 chilometri, distanza tanto più notevole se si ha riguardo alla natura delle strade impervie che caratterizzano la zona: la superficie del territorio è di ettari 1013 e raggiunge quindi una misura discreta, tanto più se si tiene presente che si tratta di terreni ad alta fertilità, coltivati a vigneti e cereali di reddito notevole, con largo frazionamento, a regime di piccola proprietà ed a coltivazione diretta.

Il concentrico del ricostituendo comune è già fornito della casa comunale della Chiesa parrocchiale, dell'ufficio scolastico e dell'ufficio postale.

Anche sotto il riflesso economico esistono le condizioni che garantiscono l'autosufficienza finanziaria: infatti, dagli schemi predisposti dalla Prefettura risulta che il Comune può con

sufficiente sicurezza far fronte alle necessità del suo bilancio.

La deputazione provinciale di Cuneo, la Prefettura ed il comune di Serravalle Langhe, dal quale deve verificarsi il distacco, hanno concordemente espresso parere favorevole alla ricostituzione.

Nè deve pretermettersi il rilievo che nella stessa zona, negli anni 1946-1947, altri comuni contermini di importanza minore sono stati ricostituiti; per cui ragioni di equità e di opportunità consigliano parità di trattamento. Infine, esistono evidenti ragioni di opportunità sociale, per porre un freno al fenomeno dell'urbanesimo e conseguente spopolamento della campagna, con i ben noti gravi inconvenienti.

Per le suesposte considerazioni propongo l'approvazione del disegno di legge in oggetto, che opportunamente regola pure la questione del personale per quanto riguarda gli organici del comune di Serravalle Langhe e del ricostituendo comune di Cerretto.

La deliberazione del Consiglio è unanime; c'è stata solo una piccola eccezione, in quanto una piccola frazione di 100 abitanti aveva avanzato la domanda di essere mantenuta con il capoluogo anzichè con la frazione maggiore; però la Prefettura ha rilevato che si tratta di una cosa che non convince, tanto più che questa frazione in effetti è molto più vicina alla stazione che dovrebbe essere ricostituita *in loco*.

Quindi anche questa difficoltà dovrebbe essere superata. Sulla opportunità della ricostituzione in comune vi è poi il parere favorevole dell'Ispettore provinciale. Si è provveduto a presentare due schemi di bilancio in relazione alle entrate, la cui sufficienza è garantita.

MASTINO. Quanti abitanti avrebbe il nuovo Comune ?

BARACCO, *relatore*. Ottocento circa.

BUBBIO. Io dico solo che dal Governo sono stati ricostituiti i comuni di Cissone, Albaretto Torre e Sommano, con 400 o 500 abitanti. Quindi il numero degli abitanti, eventualmente, non è una ragione determinante.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Comune di Cerretto Langhe (Cuneo), aggregato a quello di Serravalle Langhe con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 2965, è ricostituito con la circoscrizione preesistente alla aggregazione.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati.

(È approvato).

Art. 2.

Gli organici del Comune di Serravalle Langhe e del ricostituito Comune di Cerretto Langhe saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il Comune di Serravalle Langhe, che sarà inquadrato nell'organico del Comune ricostituito, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Armosino: « Ricostituzione del comune di Olivola in provincia di Alessandria » (N. 350) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Olivola in provincia di Alessandria ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sacco.

SACCO, *relatore*. Olivola è un piccolo paese sulla cima di una collina, distante da Frassinello, cui era stato unito nel 1928, 2 chilometri ed ha una popolazione legale di 378 abitanti. Gli abitanti di Olivola, con firma legalizzata, hanno richiesto la ricostituzione del comune di Olivola. Il Consiglio comunale di Frassinello-Olivola ad unanimità ha deciso di approvare la domanda, che è stata pure approvata ad unanimità dalla deputazione provinciale. Anche la Prefettura ha dato parere favorevole e così la ragioneria della Prefettura, non solo giustificando pienamente la richiesta, ma dichiarando che è necessario ricostituire questo antico Comune.

Gli abitanti hanno già versato volontariamente una somma di 250 mila lire per le prime spese, per dimostrare la loro buona volontà. Mi sembra quindi che vi siano tutti gli elementi necessari per l'approvazione; nella relativa documentazione è allegato anche un bilancio preventivo che si chiude con un avanzo attivo. Quindi, l'autosufficienza è provata: sono tutti piccoli proprietari, in questo piccolo paese, e i contadini sono ben lieti di assumere gli eventuali oneri maggiori.

MASTINO. L'autosufficienza da che cosa risulta ?

SACCO, *relatore*. Risulta dal bilancio preventivo che ha avuto l'approvazione dell'Ufficio ragioneria della Prefettura, della Deputazione provinciale e della Prefettura stessa: il preventivo è 1 milione circa. Mi si dirà che 1 milione è poco per le spese essenziali; ma bisogna tener conto del fatto che questo Co-

mune è stato sempre consorziato per i servizi medico-sanitari e veterinari del Comune vicino di Frassinello. Si tratta soltanto di restituire ad Olivola un'autonomia amministrativa, in quanto che la distanza fra Olivola e Frassinello è tale da imporre un sacrificio troppo grave e insopportabile agli abitanti di Olivola, i quali hanno richiesto la ricostituzione del Comune dichiarando espressamente di essere favorevoli a gravarsi di maggiori spese pur di recuperare l'autonomia.

MASTINO. Ma, indipendentemente dalle eventuali imposte, che cespiti di entrata vi sono ?

SACCO, *relatore*. Il Comune non ha patrimonio proprio ma ripartito tra Frassinello e Olivola. Per quanto riguarda le imposte, fatta la somma dei contributi che pagano i cittadini di Olivola, è dimostrata la possibilità di autosufficienza per il Comune ricostituendo. Debbo mettere ancora in rilievo che l'Amministrazione del Comune di Frassinello-Olivola ha deliberato ad unanimità di accogliere l'istanza di Olivola, il che è molto significativo.

PRESIDENTE. Esprimo un semplice parere personale. Credo che se si facesse in questa piccola frazione quello che ho fatto io a Rovigo si risolverebbe la questione nel migliore dei modi. A Rovigo erano stati aggregati dal fascismo sei o sette Comuni, tutti piccoli. Dopo la liberazione, tutti volevano di nuovo l'autonomia; io ho fatto fare i bilanci ed ho constatato che questi piccoli Comuni avrebbero avuto il bilancio attivo e Rovigo sarebbe stata danneggiata. Allora mi sono opposto; ma ho fatto sì che ciascuna di queste frazioni avesse la sezione dello Stato civile, poichè quello che in fondo rappresenta il maggiore danno per la popolazione è il fatto di dover arrivare al Capoluogo per avere un certificato di matrimonio, di nascita, ecc.

Con le sezioni dello Stato civile sono stati accontentati ed ora nessuno si lamenta più. Dico questo perchè non so dove si andrà a finire se si arriva a risostituire dei Comuni di 300 anime. Ad ogni modo, questo è un mio parere personale.

SACCO, *relatore*. Io propongo di approvare il disegno di legge: sono pienamente favorevole a tutte le autonomie che siano giustificate e

che abbiano fondamento nell'autosufficienza. Quando questa è dimostrata, mi pare che ci sia la premessa fondamentale per consentire, sia pure ad un gruppo esiguo di persone, di ricostituire un Comune che ha avuto una vita plurisecolare.

TERRACINI. Ma con 1 milione non riuscirà nemmeno a gestire le scuole.

SACCO, *relatore*. Io mi rimetto alla documentazione relativa: nello schema di bilancio preventivo per il ricostituendo comune di Olivola, per le scuole è prevista una spesa complessiva di 21 mila lire, per il personale insergente e per le spese per riscaldamento e illuminazione. Quanto agli immobili, esistono già l'edificio comunale, l'edificio per la posta e quello per le scuole, tenuti in riserbo per lasciarli alla loro eventuale futura funzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il comune di Olivola, incorporato a quello di Frassinello con regio decreto del 15 aprile 1928, n. 976, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto predetto.

Il prefetto di Alessandria, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati.

(È approvato).

Art. 2.

L'organico del comune di Frassinello e quello del ricostituito comune di Olivola saranno stabiliti dal prefetto, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti di ruolo, con i gradi relativi, non potrà essere superiore rispettivamente a quello organicamente assegnato a ciascuno dei comuni suindicati anteriormente alla loro unione.

Al personale già in servizio presso il comune di Frassinello, che sarà inquadrato nell'organico del comune di Olivola, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento stesso.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,45.